

ATC CN5 "CORTEMILIA"

PIAZZA DELLA CHIESA 3, 12070 GORZEGNO (CN)

Tel. 0173-821319 FAX 0173/820935

C. F. 90027830042

e-mail: atccn5.cortemilia@gmail.com - www.atccn5.it

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE AREE DI CACCIA SPECIFICA

Stagione venatoria 2023/24

Art. 1

Con il presente regolamento l'ATC CN5 Cortemilia intende fornire lo strumento necessario ai fini di consentire una razionale fruizione di tutto il territorio venabile ed in particolare delle aree di caccia specifica (A.C.S.).

Art. 2

L'istituzione delle A.C.S. è finalizzata al raggiungimento di densità compatibili con le attività produttive agro-silvo-pastorali, per le specie cinghiale, capriolo, cervo, daino, volpe, gazza, cornacchia grigia e cornacchia nera presenti sul territorio e per la salvaguardia e l'incremento di altre componenti faunistiche come lepre, fagiano, starna e pernice rossa..

Art. 3

Il cacciatore che intende esercitare l'attività venatoria alla specie cinghiale in forma singola è tenuto ad imbucare il modello di inizio caccia 1/A nelle apposite cassette; inoltre, prima di entrare nell'ACS, deve comunicare telefonicamente l'accesso. Numero di telefono e modalità operative verranno comunicate dalla segreteria al rilascio delle fascette e della modulistica.

Art. 4

Lo svolgimento della caccia al cinghiale in squadra all'interno della/e ACS dovrà essere comunicato all'interno dell'apposito modulo di inizio battuta 1/A da deporre nelle cassette preposte. Nella fase di ricerca delle tracce è consentito l'ingresso nelle ACS solo a cacciatori con il fucile nel fodero; inoltre, prima di entrare nell'ACS, il caposquadra deve comunicare telefonicamente l'accesso. Numero di telefono e modalità operative verranno comunicate dalla segreteria al rilascio delle fascette e della modulistica.

Art. 5

All'interno delle ACS è possibile effettuare l'attività venatoria di selezione alle seguenti specie: CINGHIALE, CAPRIOLO, CERVO e DAINO; il prelievo potrà essere esercitato esclusivamente da cacciatori regolarmente autorizzati dal Comitato di Gestione. L'esercizio dovrà svolgersi all'interno del distretto assegnato nell'assoluto rispetto del disciplinare per la caccia di selezione predisposto dall'ATC CN5 secondo gli indirizzi contenuti nelle Linee Guida Regionali, ed in conformità ai piani di prelievo selettivo autorizzati dalla Regione Piemonte.

Art. 6

La caccia alle specie VOLPE, GAZZA, CORNACCHIA GRIGIA, CORNACCHIA NERA e GHIANDAIA è autorizzata nel modo seguente:

- a) l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente a squadre composte da un minimo di 5 cacciatori, accompagnati da una G.G.V.V. o da un Agente di Pubblica Sicurezza;
- b) l'avvenuta costituzione della squadra dovrà essere comunicata all'ATC CN5 tramite apposito modulo sul quale deve essere riportato l'elenco dei nominativi di tutti i partecipanti alla cacciata, corredato dai rispettivi dati anagrafici e dall'indicazione di un Caposquadra responsabile e di un Vice-caposquadra;
- c) Il Capo squadra dovrà annotare tutti i partecipanti sul modulo 1/A e trasmettere la foto a mezzo whatsapp all'ATC CN5 (il numero telefonico verrà comunicato dalla segreteria)

d) al termine della battuta di caccia e comunque entro le ore 20,00 della stessa giornata il caposquadra dovrà compilare il modulo di fine battuta, e trasmettere la foto a mezzo whatsapp all'ATC CN5 ;

e) per la caccia alla volpe è consentito l'uso di cani, nei limiti numerici previsti dalla legge.

Art. 7

All'interno delle A.C.S. è possibile:

- a) effettuare prove di lavoro autorizzate dagli Enti preposti, previo parere favorevole dell'ATC CN5, con cani da ferma e da seguita alle specie oggetto di gestione (lepre, fagiano, pernice rossa, starna e cinghiale);
- b) effettuare catture di fauna selvatica appartenente alle specie lepre e/o fagiano previa autorizzazione dell'ente competente.

Art. 8

All'interno delle A.C.S. è assolutamente vietato:

- a) il prelievo venatorio ad ogni ulteriore specie cacciabile, ad esclusione del cinghiale, della volpe, del capriolo, del cervo, del daino, della gazza, della cornacchia grigia, della cornacchia nera e della ghiandaia;
- b) effettuare ogni forma di allenamento o addestramento cani.

Art.9

Il controllo nelle aree di cui all'art. 10 del presente regolamento è effettuata dagli organi di vigilanza previsti dall'art. 21 della Legge 157/92.

Art.10

Le zone di caccia specifica soggette al presente regolamento, sono allegate al presente regolamento

Gorzegno, li 6 aprile 2023

Approvato dal Comitato di Gestione con delibera n° 17 del 6 aprile 2023